AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

Numero di Registro Generale 298 del 03.04.2019

Numero di Settore 48 del 03.04.2019

Proposta 363 del 03.04.2019

OGGETTO: spesa per il riconoscimento dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) al personale non dirigente del comparto Funzioni Locali.

L'anno duemiladiciannove il giorno tre del mese di Aprile nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il decreto n. 7/2017, col quale il Sindaco ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'Area AA. GG.;

CONSIDERATO che dal 2016 la contabilità armonizzata ex D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. ha funzione autorizzatoria per tutti i Comuni;

RICHIAMATO l'allegato 1 al D.P.C.M. del 28/12/2011, in forza del quale l'impegno è imputato nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza e quindi diviene esigibile;

VISTO il TUEL ed in particolare gli artt. 107 e 183;

VISTO l'art. 2, comma 6, del CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per gli anni 2016-2018, stipulato il 21/05/2018, il quale prevede che: "A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art. 47-bis comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. L'importo di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% del predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 165/2001.";

VISTO l'art. 1, comma 440, della L. n. 145/2018, il quale testualmente recita: "Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione: a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019; b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalità e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.";

PRESO ATTO che al personale interessato viene corrisposto l'elemento perequativo previsto dall'art. 66 del CCNL 21/05/2018, ai sensi del richiamato art. 1, comma 440, lett. b), della L. n. 145/2018, dal 1° gennaio 2019 e fino alla definitiva sottoscrizione del CCNL 2019/2021, che ne determinerà il riassorbimento;

CONSIDERATO che ad oggi non è ancora stato definito il CCNL relativo al triennio 2019/2021 e non è stata disposta l'erogazione della vacanza contrattuale ai sensi dell'art. 47-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e che, pertanto, dal 1° aprile 2019 si rende necessario erogare anche l'indennità di vacanza contrattuale (IVC) di cui all'art. 47-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, ai sensi dei richiamati art. 2, comma 6, del CCNL 21/05/2018 e art. 1, comma 440, lett. a), della L. n. 145/2018, fino alla definitiva sottoscrizione del CCNL 2019/2021;

VISTA l'allegata tabella nella quale sono riportati i valori dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC) dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dal 1° luglio 2019, calcolati applicando agli stipendi tabellari in godimento, rispettivamente, la percentuale dello 0,42% (pari al 30% dell'Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati - IPCA dell'anno 2019) e dello 0,7% (pari al 50% dell'Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati - IPCA dell'anno 2019);

VISTO il principio contabile applicato, concernente la contabilità finanziaria, n 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011;

VISTO l'art. 23 ter comma 3 del D. L. 90/14 convertito con L. 114/14, e modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della legge n. 208 del 2015;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. del 18.08.2000 n. 267, ai dirigenti spettano "gli atti di gestione finanziaria, ivi comprese l'assunzione di impegni di spesa";

RICHIAMATO l'art. 183 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO che ai sensi dell'art. 50, comma 10, del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 8 e seguenti del C.C.N.L. 31.01.1999, il Sindaco, con decreto n. 7/2017, ha attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile dell'Area AA. GG.;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la spesa complessiva di €20.600 per il riconoscimento al personale dipendente non dirigente del Comparto Funzioni Locali dell'indennità di vacanza contrattuale (IVC), con decorrenza 1° aprile 2019 e fino alla definitiva sottoscrizione del CCNL per il triennio 2019/2021, nelle misure indicate nell'allegato prospetto, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

di imputare le relative spese: €.5.000 sul bilancio anno 2019; €.7.800 anno 2020; €.7.800 anno2021 relativi alla corresponsione del trattamento economico stipendiale al personale dipendente, presenti nei vari centri di costo, oltre agli oneri riflessi ed all'IRAP a carico dell'Ente;

N	IMPORTO	INTERVENTO	CAPITOLO	BILANCIO
1	5.000,00		1000001/0	2019
2	7.800,00		1000001/0	2020
3	7.800,00		1000001/0	2021

di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per la propria competenza, con copia per l'ufficio Notifiche che sarà trasmessa dall'Ufficio Segreteria, per la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio on line, dopo l'apposizione del n. di Registro Generale;

di dare atto che:

- a) con la pubblicazione della presente determinazione, vengono assolti gli obblighi di trasparenza del D. Lgs. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- a) ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, al quale è possibile presentare i propri rilievi entro e non oltre 60 giorni, ricorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'Albo pretorio.

A norma dell'art. 5 della L. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è lo scrivente, dott. Alfonso Del Vecchio.